

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO RETRIBUTIVO

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

Roma, 5 maggio 2004

- ANCA/LEGACOOP
- FEDERAGROALIMENTARE/CONFCOOPERATIVE
- AGICA/AGCI

e

- FAI/CISL
- FLAI/CGIL
- UILA/UIL

in coerenza all'impegno assunto alla data di stipula del CCNL 16 luglio 2002, in relazione al mercato del lavoro, convengono di procedere all'aggiornamento del CCNL 16.7.02, nelle parti di cui all'articolato allegato al presente Accordo. In relazione al rinnovo retributivo di cui all'art. 2, CCNL 16.7.02 concordano, per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, quanto segue:

1)

Con decorrenza 1° aprile 2004 verrà erogato un incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:

IMPIEGATI E QUADRI

liv. E

1	55,51
2	49,90
3	45,82
4	42,62
5	39,37
6	36,59

OPERAI AGRICOLI

liv. E

specializzato super	45,93
specializzato	42,71
qualificato super	40,61
qualificato	39,44
comune	36,59

OPERAI FLOROVIVAISTI

liv. E

specializzato super	46,48
specializzato	43,22
qualificato super	40,61
qualificato	39,90
comune	36,59

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

E 30,70

Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1.4.04 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:

IMPIEGATI E QUADRI

liv. E

1	1.443,20
2	1.297,43
3	1.191,44
4	1.108,02
5	1.023,54
6	951,33

OPERAI AGRICOLI

liv. E

specializzato super	1.194,23
specializzato	1.110,43
qualificato super	1.055,97
qualificato	1.025,38
comune	951,33

OPERAI FLOROVIVAISTI

liv. E

specializzato super	1.208,51
specializzato	1.123,83
qualificato super	1.055,97
qualificato	1.037,36
comune	951,33

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

E 798,08

2)

A decorrere dal 1° gennaio 2005 verrà erogato un ulteriore incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:

IMPIEGATI E QUADRI

liv. E

1	28,86
2	25,95
3	23,83
4	22,16
5	20,47
6	19,03

OPERAI AGRICOLI

liv. E

specializzato super	23,88
specializzato	22,21
qualificato super	21,12
qualificato	20,51
comune	19,03

OPERAI FLOROVIVAISTI

liv. E

specializzato super	24,17
specializzato	22,48
qualificato super	21,12
qualificato	20,75
comune	19,03

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

E 15,96

Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza 1° gennaio 2005 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:

IMPIEGATI E QUADRI

liv. E

1	1.472,06
2	1.323,38

3	1.215,27
4	1.130,18
5	1.044,01
6	970,36

OPERAI AGRICOLI

liv. E

specializzato super	1.218,12
specializzato	1.132,64
qualificato super	1.077,09
qualificato	1.045,89
comune	970,36

OPERAI FLOROVIVAISTI

liv. E

specializzato super	1.232,68
specializzato	1.146,31
qualificato super	1.077,09
qualificato	1.058,11
comune	970,36

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

E 814,04

Roma, 5 maggio 2004

AGICA-AGCI
 ANCA-LEGACCOOP
 FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
 FAI-CISL
 FLAI-CGIL
 UILA-UIL

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con l'Accordo di rinnovo economico del CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, sottoscritto in data odierna, si è proceduto al recupero del differenziale tra inflazione reale e inflazione programmata riferito al biennio 2002/03, nonché si sono presi a riferimento per il biennio 2004/05 i seguenti tassi di inflazione: 1,7% per il 2004 e 1,5% per il 2005.

In considerazione dello scostamento registrato fra il tasso di inflazione programmata per il 2004 e l'inflazione tendenziale in essere alla data di stipula dell'Accordo di rinnovo economico del CCNL, si è proceduto ad una

ulteriore rivalutazione dei minimi contrattuali conglobati mensili pari allo 0,8%.

Tale incremento percentuale è inteso quale anticipo sul recupero del differenziale tra inflazione reale e programmata, riferito al biennio 2004/05.

Roma, 5 maggio 2004

AGICA-AGCI
ANCA-LEGACOOOP
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

ALLEGATO

Art. 6 - Convenzioni.

Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori a tempo determinato per attività stagionali si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU.

Le Parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall'art. 59.

Le Parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.

Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le Parti potranno prevedere verifiche periodiche.

Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato.

Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 102 giornate di lavoro.

I calendari annui possono essere inviati ai competenti Centri per l'impiego.

Alle aziende va garantita la possibilità della assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata della impresa.

Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.

Alla fine dell'art. 22 sono inseriti i seguenti commi:

In considerazione della forte stagionalità che caratterizza il settore e dalla deperibilità dei prodotti, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, D.lgs. n. 66/03, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 6 mesi.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.lgs. n. 66/03, è comunque possibile una diversa regolamentazione da parte dei contratti di 2° livello.

Impegno delle parti.

In considerazione delle novità normative introdotte dal D.lgs. n. 66/03 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 22, comma 2, CCNL 16.7.02, le Parti convengono che in sede di rinnovo dei contratti decentrati di 2° livello di cui all'art. 3 si proceda alla armonizzazione delle eventuali norme in materia di orario, precedentemente previste nei medesimi contratti decentrati di 2° livello, al citato nuovo contesto legislativo/contrattuale.

Art. 59 - Riassunzione.

I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in attività di tipo stagionale hanno diritto di essere riassunti, ai sensi dei commi 9 e 10, art. 10, D.lgs. n. 368/01, presso la stessa sede aziendale e con la medesima qualifica e mansioni.

Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 1 mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle parti (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende prorogato di 12 mesi.

Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al comma 1, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.

E' demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base delle disponibilità, della professionalità, della anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare.

Onere della riserva.

Le Parti confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di "quote di riserva", così come in passato previste dall'art. 25, commi 1 e 6, legge n. 223/91:

- impiegati dei livelli 1, 2, 3 e 4;
- operai specializzati super e specializzati;
- tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni previste dall'art. 6 del presente CCNL e a seguito dell'esercizio del diritto di precedenza.

ERRATA CORRIGE

I testi dei seguenti articoli:

- art. 6 (Convenzioni)
- art. 59 (Riassunzione)

sostituiscono i testi dei medesimi articoli contenuti nell'allegato normativo all'Accordo per il rinnovo retributivo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli del 5.5.04.

Roma, 31 maggio 2004

AGICA-AGCI
ANCA-LEGACOOP
FEDERAGROALIMENTARE-CONFCOOPERATIVE
FAI-CISL
FLAI-CGIL
UILA-UIL

Art. 6 - Convenzioni.

Le imprese che intendono proporre programmi di assunzioni di lavoratori stagionali per le attività produttive di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, si impegnano ad esaminare preventivamente tali programmi in sede territoriale con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto o in sede aziendale con le RSU.

Le Parti concordano infatti che la "convenzione" è uno strumento per salvaguardare e consolidare i livelli occupazionali esistenti e, al suo interno, garantire gli organici aziendali, in particolare di tipo operaio nonché le priorità di avviamento previste dall'art. 59.

Le Parti ritengono utile, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, la stipula di convenzioni tra più imprese e in particolare tra cooperative e imprese socie delle stesse.

Le convenzioni medesime dovranno prevedere gli obiettivi occupazionali e professionali nonché i tempi di realizzazione delle stesse. A tal fine le Parti potranno prevedere verifiche periodiche.

Oltre lo strumento delle convenzioni e/o a completamento delle stesse, si concorda di attivare nelle realtà aziendali, attraverso accordi tra le parti, la costituzione di organici aziendali di lavoratori a tempo determinato.

Gli organici aziendali di OTD, da valere per le qualifiche ad alto contenuto professionale, devono prevedere rapporti di lavoro con calendari annui di norma di almeno 102 giornate di lavoro.

I calendari annui possono essere inviati ai competenti Centri per l'impiego.

Alle azienda va garantita la possibilità della assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata della impresa.

Art. 59 - Riassunzione.

I lavoratori stagionali impegnati in attività produttive di cui all'art. 23, comma 2, legge n. 56/87, hanno diritto ad essere riassunti con le modalità previste dai commi 9 e 10, art. 10, D.lgs. n. 368/01, presso la stessa sede aziendale e con le medesime qualifiche e mansioni.

Il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 1 mese dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Il diritto di precedenza si estingue entro 1 anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nella cooperativa per cause indipendenti dalla volontà delle parti (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto si intende

prorogato di 12 mesi.

Il datore di lavoro, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al comma 1, si impegna ad assumere prioritariamente tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare.

E' demandato alla contrattazione integrativa il compito di stabilire i criteri di precedenza tra la manodopera avente diritto sulla base della disponibilità, della professionalità, della anzianità di iscrizione al collocamento, del carico familiare.

Onere della riserva.

Le Parti confermano che le assunzioni relative al personale sotto indicato non concorrono a determinare la base di computo, in caso di reintroduzione di "quote di riserva" così come in passato previste dall'art. 25, commi 1 e 6, legge n. 223/91:

- impiegati dei livelli 1, 2, 3 e 4;
- operai specializzati super e specializzati;
- tutti i lavoratori assunti in attuazione delle convenzioni previste dall'art. 6 del presente CCNL e a seguito dell'esercizio del diritto di precedenza.

pppp